

STUDIO DE POLI

VENEZIA

PROF. AVV. MATTEO DE POLI
ASSOCIATO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. DAMIANO TOMMASINI
DOTTORE DI RICERCA
IN DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

AVV. LUCA VEDOVATO

AVV. ILARIA DELLA VEDOVA

AVV. CRISTIAN LORENZIN

DOTT.SSA ROSSANA LEGGIERI

DOTT. NICOLA CECCHETTO

DOTT.SSA DIANA TEMPORIN

SAN POLO 2580, CA' ZEN
30125 VENEZIA (ITALY)
TEL. +39 041.2440086 - 2440090

VIALE MILANO 101
36100 VICENZA (ITALY)
TEL. +39 0444.545805

TELEFAX +39 041.2757521
E-MAIL: direzione@studiodepoli.it
WEB SITE: www.studiodepoli.it

DOTT.SSA RAFFAELLA LAURENTI DE POLI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Venezia, 27 gennaio 2015

Spett.le
Banca

A mezzo posta elettronica

Certificati di deposito

Mi è stato chiesto di esaminare il testo del contratto relativo all'emissione dei certificati di deposito, nonché di esaminare le seguenti questioni:

- i)* se i certificati di deposito che la Banca intende emettere siano soggetti alla disciplina del T.U.B., come da parere diffuso dall'ABI con circolare n. 2419 del 29 ottobre 2012;
- ii)* se, nel caso di emissione di un certificato dematerializzato, sia necessaria la consegna di una ricevuta al cliente non cedibile a terzi o se questa possa ritenersi sostituita dalla sottoscrizione del contratto e dalla consegna di una copia dello stesso; a riguardo, mi è stato trasmesso il testo della ricevuta da Voi predisposta; se, inoltre, nel caso di emissione di un certificato fisico, sia obbligatorio l'utilizzo di carta valori oppure se potrebbe bastare una stampa su carta semplice;
- iii)* come sia disciplinato l'obbligo di effettuare le comunicazioni periodiche di trasparenza in relazione alle due tipologie di certificato, fisico o dematerializzato;
- iv)* se il regolamento riportato nel certificato possa essere eliminato poiché la disciplina è ora contenuta nel contratto e se ciò possa essere fatto anche nei certificati al portatore;

- v) se sia corretta l'indicazione del tasso di interesse riportata all'art. 7 del contratto, il quale rinvia al documento di sintesi;
- vi) se sia possibile prevedere la facoltà della Banca di variare unilateralmente le condizioni economiche, diverse dal tasso di interesse, applicate al rapporto;
- vii) se, in alternativa all'immissione del certificato di deposito dematerializzato nel *dossier* a custodia ed amministrazione, sia possibile intestare semplicemente il titolo al cliente ed operare, quanto ad accredito degli interessi ed addebito delle spese, mediante conto corrente.

Di seguito riporto il mio parere rinviando, quanto al testo del contratto con le mie modifiche, alla corrispondenza intercorsa.

~~~

### **1. Sulla natura dei certificati.**

In relazione alla prima questione esaminata, rappresentata dalla natura dei certificati che la banca intende emettere, ritengo che essi siano assoggettabili alla disciplina del T.U.B. per le ragioni, a mio avviso condivisibili, contenute nel parere del Prof. Raffaele Lener diffuso dall'ABI<sup>1</sup>.

Osservo, infatti, che i certificati che, nel caso di specie, la Banca intende emettere non vengono emessi in blocco e non costituiscono esemplari omogenei o identici di una serie unitaria, ma rappresentano "titoli individuali", potendo essere emessi su richiesta del singolo cliente, il quale pattuisce di volta in volta con la Banca le principali condizioni (tra cui la data di scadenza, il taglio, la legge di circolazione); inoltre, di tali titoli, non standardizzati, non è prevista la negoziazione sul mercato.

In considerazione di tali caratteristiche, ritengo che, per le ragioni espresse nel parere anzidetto, i certificati di deposito in questione non possano essere considerati "*strumenti finanziari*" e, quindi, non siano assoggettati alla diversa disciplina del T.U.F. ma a quella del T.U.B.

### **2. Sulla consegna della ricevuta in caso di certificati dematerializzati e sull'utilizzo della carta valori in caso di certificati fisici.**

La seconda questione esaminata è se, nel caso di emissione di un certificato dematerializzato, sia necessaria la consegna di una ricevuta al cliente non cedibile a terzi o se questa possa ritenersi sostituita dalla sottoscrizione del contratto e dalla consegna di una copia dello stesso; se, ancora, nel caso di emissione di un certificato fisico, sia obbligatorio l'utilizzo di carta valori (ovvero filigranata) oppure se possa sia sufficiente l'utilizzo di carta semplice.

Quanto alla prima questione, vale a dire la necessità della consegna di una ricevuta al cliente anche nel caso di emissione di un certificato dematerializzato, rilevo come nel Titolo V, Capitolo 3, Sezione III, par. 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, la Banca d'Italia abbia espressamente previsto la consegna della "*ricevuta non cedibile a terzi*" proprio "*Nel caso in cui*

---

<sup>1</sup> Il parere è riportato anche in R. LENER, *Sui certificati bancari di deposito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, I, pag. 351.

*l'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli*<sup>2</sup>: tale previsione è indicata come un *obbligo* della banca – l'unico obbligo, come si evince dalla Circolare<sup>3</sup> – al quale, in assenza di una previsione che ne consenta la deroga, non ritengo possibile sottrarsi.

In relazione alla ricevuta da Voi predisposta, mi è stato chiesto di esaminarla e valutare se sia corretto far apporre la firma alla banca, in aggiunta a quella del cliente, sul documento.

A riguardo, osservo che il documento da Voi predisposto è stata formulato come una ricevuta rilasciata dal cliente, il quale dichiara di aver sottoscritto il certificato di deposito e appone sulla medesima la sua sottoscrizione: come sopra ricordato, tuttavia, la ricevuta dev'essere rilasciata dalla banca, la quale attesta l'avvenuto deposito delle somme.

Ritengo, pertanto, che il documento vada rivisto nei termini appena indicati, formulato quale dichiarazione della stessa Banca, che poi lo sottoscrive. Se ritenete, potete predisporre una copia, che provvederete a conservare, munita dell'attestazione del cliente di avvenuta consegna della ricevuta (ma che nulla toglie al fatto che la dichiarazione rimane propria della banca).

Quanto alla seconda questione, relativa alla possibilità di utilizzare della carta semplice per il certificato fisico, in luogo della carta filigranata, ritengo che la questione, in assenza di una prescrizione sul punto, sia da risolvere positivamente, anche se la scelta, in concreto, dovrà essere assunta sulla base di una valutazione comparativa tra il minor costo derivante dall'utilizzo della carta semplice ed il maggior rischio di falsificazione dei certificati stessi (vale a dire di quel rischio che la carta valori o la carta filigranata sono storicamente dirette a limitare).

### **3. Sulle comunicazioni periodiche.**

Un'ulteriore questione esaminata riguarda la disciplina dell'obbligo di effettuare le comunicazioni periodiche di trasparenza in relazione alle due tipologie di certificato.

In ordine a tale questione, evidenzio che la normativa secondaria disciplina in modo specifico i soli certificati dematerializzati, per i quali la Banca d'Italia, al Titolo V, Capitolo 3, Sezione III, par. 2, n. 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, ha stabilito che *“alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela prevista dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali”*.

Quanto agli altri certificati di deposito, vale a dire quelli cartolarizzati, in assenza di una diversa previsione, ritengo che trovino applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione alla clientela

---

<sup>2</sup> Titolo V, Capitolo 3, Sezione III, par. 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, la Banca d'Italia ha previsto la consegna della ricevuta non cedibile a terzi proprio *“Nel caso in cui l'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi”*.

<sup>3</sup> Si veda, infatti, la nota 1 del citato par. 2, ove viene chiaramente precisato che *“Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi né l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti”* (evidenziazione di chi scrive).

previsti dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2012 “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”.

#### **4. Sulla possibilità di eliminare il regolamento dal certificato fisico.**

Altra questione esaminata attiene alla possibilità di eliminare dal documento il regolamento che contiene la disciplina applicata al certificato, in quanto contenuta nel contratto; ciò, in particolare, in ipotesi di certificato emesso al portatore.

A riguardo, segnalo anzitutto che in materia di trasparenza l'art. 117 T.U.B. esprime una tendenza a rendere autosufficiente, quanto ad informazioni, il documento contrattuale.

La Banca d'Italia, per parte sua, al Titolo V, Capitolo 3, Sezione III, par. 2, della citata Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, prescrive, tra le caratteristiche tali da agevolare l'individuazione dei certificati di deposito da parte del pubblico, essi debbano riportare “... *gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie*”.

Alla luce di tale previsione, sono del parere che il regolamento applicabile alla disciplina del prestito debba essere obbligatoriamente riportato nel certificato di deposito, quantomeno con riferimento agli elementi appena ricordati (comprensivi, tra l'altro, delle *modalità di rimborso* e, quindi, dei relativi profili legati alla legge di circolazione del titolo).

Nel caso di titoli al portatore, per i quali l'avente diritto alla prestazione potrebbe non essere il contraente, pare opportuno menzionare il diritto a richiedere copia delle disposizioni che regolano il rapporto, comprensive delle condizioni ulteriori e diverse dagli elementi in questione, pubblicizzate dalla Banca in forza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Non ritengo, invece, che si possa derogare alla prescrizione della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e non riportare, quindi, gli elementi anzidetti, posto l'espresso divieto, contenuto nella citata Circolare, di emettere titoli denominati “*certificati di deposito*” privi dei requisiti dalla stessa indicati, tra cui, appunto, anche quelli appena ricordati.

#### **5. Indicazione del tasso di interesse.**

Un'ulteriore questione esaminata riguarda la correttezza delle modalità di indicazione del tasso di interesse nel documento contrattuale e, in particolare, nel suo art. 7, secondo cui:

*“Il Cliente prende atto che il tasso di interesse può essere convenuto fisso o indicizzato. Se il tasso convenuto è fisso, rimarrà invariato per tutta la durata del vincolo. Per i Certificati a tasso fisso con capitalizzazione degli interessi, la capitalizzazione viene effettuata decorso un periodo di dodici mesi dalla data di emissione e così di anno in anno fino alla scadenza del vincolo. Se il tasso convenuto è variabile, il rendimento del Certificato è indicizzato per i periodi successivi a quello iniziale e sarà agganciato al parametro indicato nel documento di sintesi del presente contratto, e nel Certificato cartaceo nel caso che sia emesso un supporto fisico”.*

Non vedo ostacoli ad una simile formulazione, a condizione che il contratto contenga, come nel caso di specie, il documento di sintesi. In relazione a tale documento, invece, segnalo che in caso di tasso variabile dovranno essere indicati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di sua rilevazione nel corso del rapporto, come previsto dalla Sez. II, par. 3, del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2012<sup>4</sup>.

Inoltre, in un'ottica di maggior trasparenza, ritengo opportuno indicare l'ammontare della ritenuta fiscale applicata al tasso che, diversamente, verrebbe riportato solo nel suo importo lordo.

Osservo, invece, che il tasso di interesse dovrà essere riportato nel certificato di deposito, qualora emesso in forma cartolare, stante la prescrizione, contenuta nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, circa l'obbligatoria indicazione degli "*elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito*", di cui ho detto al punto che precede.

## **6. Sulla previsione dello *ius variandi* per le condizioni economiche diverse dal tasso di interesse.**

Un'altra questione esaminata riguarda la possibilità di prevedere, nella disciplina del rapporto, la facoltà della Banca di variare unilateralmente le condizioni economiche, diverse dal tasso di interesse, ad esso applicabili.

Sul punto, considerato che il certificato di deposito viene emesso nell'ambito di un contratto di durata, a tempo determinato, trova applicazione l'art. 118 T.U.B., 1° co., secondo cui, con riferimento a tali contratti, "*la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo*".

Resta inteso che la facoltà di modifica unilaterale dovrà essere rispettosa delle condizioni, a Voi note, previste da tale norma con riferimento alla relativa previsione e alle modalità di esercizio della facoltà stessa.

## **7. Sulla possibilità di non immettere il titolo dematerializzato in un deposito a custodia ed amministrazione.**

Un'ultima questione esaminata riguarda la possibilità di non immettere il certificato di deposito dematerializzato in un *dossier* a custodia ed amministrazione, ma di intestarlo semplicemente al cliente, consentendogli di operare, quanto ad accredito degli interessi ed addebito delle spese, mediante conto corrente.

---

<sup>4</sup> Ai sensi di tale provvedimento, infatti, "*Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto*".

In relazione a tale aspetto, evidenzio come nella nota 1 del par. 2 della citata Circolare n. 229 del 1999, la Banca d'Italia si sia limitata a precisare che *“Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi né l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti”*.

L'instaurazione di un contratto di deposito titoli, quindi, non è effetto automatico dell'intestazione del titolo al cliente.

Ritengo, però, si possa affermare come l'instaurazione di un contratto di deposito titoli non sia nemmeno necessaria: pare potersi affermare, infatti, che la funzione propria del contratto di deposito titoli sia resa superflua, da un lato, dalla dimensione del titolo, che fa venir meno l'esigenza della sua conservazione materiale; dall'altro, dalla circostanza che, trattandosi di titolo emesso dalla stessa Banca, non è necessario che quest'ultima svolga alcuna attività di conservazione economica, oltre che di amministrazione, del titolo stesso, quale sarebbe quella diretta alla percezione dei frutti dallo stesso maturati.

Mi pare, quindi, possibile intestare il titolo al cliente, consentendogli di operare, quanto ad accredito degli interessi ed addebito delle spese, mediante conto corrente bancario.

~~~

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e, nel frattempo, porgo i miei migliori saluti.

Prof. Avv. Matteo De Poli

